ISTITUTO COMPRENSIVO 26° IMBRIANI S.A. DE LIGUORI
Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria 1° grado
Via Nicola Rocco, 55 – 80141 NAPOLI
tel: 081/4421646 – mail: naic8bq00r@istruzione.it
sito web: www.ic26imbrianideliguori.edu.it
cod. fisc: 95169910635

I.C. 26° IMBRIANI - DE LIGUORI
NAPOLI
Prot. 0013201 del 26/10/2026
VII (Uscita)

Al personale docente e ata
Al DSGA
e p.c. agli alunni e loro famiglie
Agli atti della scuola ed albo digitale

OGGETTO: Direttiva e misure organizzative per obblighi di vigilanza sugli alunni da parte del personale scolastico

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola. Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL del comparto istruzione; norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n. 312 dell'11/07/80).
Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla scuola, ovvero al personale docente ed al personale ata, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita, comprendendo il periodo destinato alla ricreazione, con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi.
La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile ed amministrativo o patrimoniale.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ
L'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta in via preminente al personale docente. La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile. Inoltre l'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "*Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi*".
La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, di vigilanza sugli alunni, compresa la vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti". Conseguentemente i collaboratori scolastici sono tenuti ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica.
Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

ISTITUTO COMPRENSIVO 26° IMBRIANI S.A. DE LIGUORI
Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria 1° grado
Via Nicola Rocco, 55 – 80141 NAPOLI
tel: 081/4421646 – mail: naic8bq00r@istruzione.it
sito web: www.ic26imbrianideliguori.edu.it
cod. fisc: 95169910635

La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, **ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza**.

L'inversione dell'onere della prova.

Ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.
Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.
Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì **è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo** e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Tutto ciò premesso e alla luce del Regolamento d'Istituto
Si dispone quanto segue:
Tutto il personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente direttiva.

1. Vigilanza ed orario di servizio

- La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto collettivo nazionale della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio.
- Non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico se non in uscita didattica.
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
- Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "*culpa in vigilando*"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

2. Norme di servizio

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà **presente almeno cinque minuti** prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e **la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.**

- In caso di ritardo o di assenza deve darne preventivamente comunicazione alla dirigenza.
- Ogni insegnante assicura la vigilanza sugli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, **non li lascia mai soli**.
- Anche i docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

- L'insegnante è il responsabile **dell'andamento disciplinare** della classe.
- Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.
- L'insegnante di sostegno deve segnalare urgentemente in segreteria ed alla vicaria l'assenza dell'alunno seguito per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.
- **La vigilanza sugli alunni con disabilità** deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.
- **I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso** hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.
- **Gli altri collaboratori scolastici** vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- I **collaboratori scolastici**, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
- In caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente annunciati dagli stessi, i **collaboratori scolastici** sono tenuti a vigilare sugli alunni, e nel contempo, devono darne avviso all'ufficio di segreteria ed ai docenti referenti di plesso.
- **Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi** ai fini di cui trattasi dispone la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti.

3. Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente.
L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale **responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione**.
Durante gli intervalli i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi ed all'ingresso dei bagni.
I campi d'ora, con alternanza dei docenti nelle classi, devono essere effettuati in maniera puntuale e tempestiva per non lasciare le classi scoperte. Ciò vale in particolare per la scuola secondaria, ove detti cambi avvengono con maggiore frequenza.
Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto devono fare il loro ingresso a scuola nell'immediatezza del loro arrivo.

4. Uscite alunni

Le uscite degli alunni dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite alla prima ed all'ultima ora di lezione, salvo urgenze. Nelle ore intermedie gli alunni possono essere autorizzati ad uscire dall'aula solo una alla volta e per un tempo limitato.
Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. Il personale collaboratore scolastico segnalerà tempestivamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

5. Comportamenti alunni

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

6. Uscita alunni

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe.
Il personale collaboratore scolastico regolerà il deflusso verso l'esterno.
Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.
L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. In particolare:

- gli alunni devono essere accompagnati al portone di uscita dai rispettivi insegnanti e, in caso di ritardo del genitore o delegato per il ritiro, l'insegnante affida l'alunno ad un collaboratore scolastico individuato ad horas dal DS oppure dal DSGA, mentre il personale amministrativo provvede a sollecitare telefonicamente il genitore dall'ufficio di segreteria;
- dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici, salvo casi eccezionali e soltanto se accompagnati dal docente o da un collaboratore.

7. Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra, nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

8. Terapisti ed esperti esterni

I terapisti ed altri esperti esterni possono entrare in classe soltanto previa autorizzazione scritta del dirigente scolastico, secondo un calendario prestabilito. Terapisti ed esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni.
In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe restano del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di terapisti, esperti esterni ed anche operatori di assistenza specialistica, l'insegnante **deve sempre rimanere nella classe e garantire la vigilanza sugli alunni.**

9. Vigilanza durante le uscite didattiche

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni. Nel caso di partecipazione di un alunno beneficiario di legge 104/1992 sarà designato un docente accompagnatore in aggiunta.
Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

ISTITUTO COMPRENSIVO 26° IMBRIANI S.A. DE LIGUORI
Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria 1° grado
Via Nicola Rocco, 55 – 80141 NAPOLI
tel: 081/4421646 – mail: naic8bq00r@istruzione.it
sito web: www.ic26imbrianideliguori.edu.it
cod. fisc: 95169910635

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso. E' obbligatorio che tutti i partecipanti all'uscita didattica siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

10. Accesso ai locali scolastici

Nei locali scolastici non possono giammai accedere persone estranee, se non previa autorizzazione scritta del dirigente scolastico.

Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'amministrazione comunale. **I genitori non possono entrare nei locali dell'edificio scolastico**. Per comunicazioni urgenti ai figli i genitori possono usufruire, solo in casi eccezionali, della collaborazione del personale della scuola.

Viene fatta eccezione per i genitori membri della Commissione Refezione d' Istituto (CRI) i quali, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Commissioni Refezione del Comune di Napoli, possono accedere ai locali scolastici "*previo appuntamento da concordarsi nel giorno stesso della visita*". A tale scopo **il genitore membro della CRI,** ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni di controllo del servizio di refezione, è autorizzato ad entrare nel plesso Imbriani oppure nel plesso Borelli dalle ore 12,00 alle ore 12,30 previa identificazione da parte del collaboratore scolastico oppure del referente di plesso, che lo inviterà a firmare apposito registro di presenza nella scuola. Si rammenta che i genitori membri della CRI non possono entrare nelle singole classi e non possono delegare le proprie funzioni ad altri genitori.

Il dirigente scolastico
dott. geol. Umberto Boiano
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93